

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 23/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 10/11/2015 al n. 148853, con la quale il Sig. La Rosa Francesco, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 24/11/2017 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 158789 del 29/12/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, tra gli altri, che il Sig. La Rosa Francesco ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 25/11/2017;
- VISTA la nota prot. n. 2016 del 02/02/2017, del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 102914 del 21/09/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 16/01/2018;
- VISTO il DA n. 1699 del 30/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 19/01/1988, reg. n. 3, fgl. n. 59, con il quale il predetto dipendente è stato nominato a decorrere dal 31/05/1986 nella qualifica di Assistente amministrativo, assumendo effettivo servizio in data 01/03/1982;
- VISTO il DA n. 4717 del 30/09/1996 con il quale al Sig. La Rosa Francesco sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza, anni 4 e mesi 3, quale periodo di servizio non di ruolo presso l'Amministrazione Regionale dall'1/03/1982 al 30/05/1986;
- VISTO il DDG n. 5695 del 20/05/2004 con il quale il Sig. La Rosa Francesco, ai sensi e per gli effetti della DPR. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

ACCERTATO che il Sig. La Rosa Francesco alla data del 15/01/2018 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 61 mesi 8 e giorni 21 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 31/05/1986 al 15/01/2018	31	7	15
Servizio riconosciuto (DA n. 4717 del 30/09/1996)	4	3	0
<b>Totale anzianità contributiva utile a pensione</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/01/2018, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. LA ROSA FRANCESCO, nato a Sortino il 24/04/1956, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 23 NOV 2017

IL DIRIGENTE GENERALE

L. Giammanco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE  
(Dott.ssa Rosa Scimeca)

